

DELIBERA N. 230/10/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 86/09/DIT avviato nei confronti della società MTV Italia s.r.l. per la violazione dell'articolo 3, comma 4, della delibera 96/07/CONS e dell'allegato A, articolo 3, comma 6, della delibera 104/05/CSP.

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 20 maggio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS del 22 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 86/09//DIT del 24 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società MTV Italia s.r.l. con sede legale in Milano (20122) Corso Europa,7 la violazione dell'articolo 3, commi 3 e 4 della delibera n. 96/07/CONS, in combinato disposto dell'articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259, per non comunicato all'indirizzo di posta elettronica pianitariffari@agcom.it l'indirizzo internet relativo ai propri piani tariffari dal quale sia possibile reperire le informazioni commerciali concernenti tutte le offerte commerciali e le relative condizioni contrattuali e per non aver pubblicato sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla "home page", l'elenco delle offerte vigenti

come prescritto dal comma 3 del medesimo articolo, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTE le controdeduzioni della società MTV Italia s.r.l. e la relativa documentazione prodotta;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

La società MTV Italia s.r.l. ritiene che la contestazione dell'Autorità sia priva di giustificazioni.

La società interessata eccepisce che le norme regolamentari si riferiscono alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni ai consumatori da parte degli operatori della telefonia, fissa e mobile (art. 2, comma 2) intendendosi per "operatore della telefonia" un'impresa che è autorizzata a fornire servizi telefonici accessibili al pubblico (art. 1, comma 1, lett. e). Ebbene, MTV Mobile è il segno distintivo di un'iniziativa commerciale di Telecom Italia S.p.A. che trae origine da un contratto di licenza in virtù del quale MTV Italia concede alla società Telecom Italia S.p.A. i diritti di utilizzo del marchio MTV Mobile in relazione all'offerta stessa.

Infatti, la MTV Mobile Card è commercializzata dalla società Telecom Italia S.p.A. sulla propria rete mobile. Come si evince chiaramente dalle Norme d'uso dei cellulari e/o Sim Card MTV Mobile, il cliente ha la facoltà di recesso verso Telecom, così come è Telecom Italia che si riserva la facoltà di sospendere il servizio ai sensi dell'art. 1456, c.c., per il caso di attività fraudolenta dal cliente, e garantisce, inoltre, il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di riferimento. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle Norme d'uso, trova applicazione la Carta Servizi TIM.

Da quanto sopra esposto, emerge che MTV Italia s.r.l. è licenziante in esclusiva dei diritti di utilizzo del marchio MTV Mobile, ma è estranea alla commercializzazione ed alla definizione dell'offerta, di cui è titolare Telecom.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni di MTV Italia s.r.l.

Le eccezioni sollevate dalla società MTV Italia s.r.l. sono tutte integralmente accoglibili.

Infatti, come sufficientemente dimostrato dalla società interessata, anche sulla base della copiosa documentazione prodotta, MTV Mobile non è un operatore di telefonia, bensì titolare di concessioni e autorizzazioni necessarie a trasmettere e gestire in Italia il canale televisivo denominato MTV Music Television, nonché un *network* multicanale che integra più media (TV, internet, fonia mobile, satellite, ed eventi sul territorio). MTV Italia s.r.l. ha licenziato a Telecom Italia S.p.A. i diritti di utilizzazione dei

contenuti MTV utili o necessari alla loro commercializzazione, messa a disposizione e/o diffusione al pubblico.

Per tali motivi si ritiene di poter accogliere integralmente le giustificazioni fornite da MTV Italia s.r.l. in ordine alla assenza di responsabilità per le violazioni contestate.

RITENUTO, pertanto, che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del d. lgs. 259/2003;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 86/09/DIT del 2009, avviato nei confronti della società MTV Italia s.r.l. con sede legale in Milano (20122) Corso Europa,7 per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 20 maggio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola